



COMUNE di MORIAGO della BATTAGLIA
DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

PREMESSA:

L'Imposta Unica Comunale, denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC si compone di:

IMU – Imposta municipale propria di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;

TASI – Tributo per i servizi indivisibili riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;

TARI – Tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili.

SOMMARIO:

1. PARTE PRIMA

Regolamento IMU - Imposta Municipale Propria

2. PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

3. PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Come da schema di regolamento consortile predisposto dal Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (CIT) allegato

1. PARTE PRIMA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali - definizione	4
Art. 3 - Pertinenza dell'abitazione principale	4
Art. 4 - Terreni agricoli - Esenzione dell'imposta	4
Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	5
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	5
Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	5
Art. 8 - Accertamento con adesione	6
Art. 9 – Versamenti	6
Art. 10- Attività di controllo ed interessi moratori	6
Art. 11 - Rimborsi e compensazioni	6
Art. 12 - Versamenti minimi	7
Art. 13 - Differimento dei versamenti	7
Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	7
Art. 15 – Modalità di notificazione	8
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento	8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Moriago della Battaglia dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
2. Il presente regolamento tiene conto, relativamente all'IMU, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborso e contenzioso.

Art. 2 – Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.
2. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Saranno automaticamente equiparate ad abitazione principale le unità abitative che saranno definite tali dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 4 - Terreni agricoli

1. In ragione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 28.11.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, a decorrere dall'anno di imposta 2014 non sono più considerati esenti i terreni agricoli presenti nel Comune di Moriago della Battaglia.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992, in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale, o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e della successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. L'inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da eventuali vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi tipo sulle aree interessate;
 - b) Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
 - c) Le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli Organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) Non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria, neppure abusiva sull'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

Art. 8 – Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19.6.1997 e s.m.i., limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria catastale "D" sprovvisti di rendita catastale. Alla dilazione di pagamento conseguente l'eventuale rateizzazione non si applicano ulteriori interessi. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo o non pagamento anche di una sola rata.

Art. 9 - Versamenti

2. L'Imposta Municipale Propria, in autotassazione, viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale vigente.
3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti dell'Imposta si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D.Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli Uffici tributari del Comune, ai collegamenti con le banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo.
4. Per l'attività di controllo e verifica dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
5. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata dal tasso di interesse legale.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di 12 euro per ciascuna annualità.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e non ancora versati dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria in autotassazione.
5. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti, non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a 12 euro.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo non risulti superiore al predetto limite, l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 13 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, e per importi non inferiori a 2.000,00 euro, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante Raccomandata A/R, oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. PARTE SECONDA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento _____	10
Art. 2 - Soggetto attivo _____	10
Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili _____	10
Art. 4 - Presupposto dell'imposta _____	10
Art. 5 - Esclusioni _____	10
Art. 6 - Soggetti passivi _____	10
Art. 7 - Base imponibile _____	11
Art. 8 - Dichiarazioni _____	11
Art. 10 - Accertamento con adesione _____	11
Art. 11- Entrata in vigore _____	11

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione;
2. Si precisa che per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

Art. 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 4 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell'ammontare complessivo della TASI**, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 7 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 9 Versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 (due) rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. I versamenti non devono essere eseguiti qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) sia inferiore ad € 12,00 (euro dodici);
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
5. Si precisa che fino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI deve essere autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 10 Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997, limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria catastale D sprovvisti di rendita. Alla dilazione di pagamento conseguente l'eventuale rateizzazione non si applicano ulteriori interessi. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo o non pagamento di una sola rata.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

3. PARTE TERZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(TARI)**

**COME DA SCHEMA DI REGOLAMENTO CONSORTILE
PREDISPOSTO DAL CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE
DEL TERRITORIO TV1 (CIT)**